



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

PREINTESA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ANNO 2011
STRALCIO ANNO 2012 – ISTITUTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE A CARATTERE CONTINUATIVO

PREAMBOLO

Disposizioni Generali

- ART. 1 Ambito di applicazione e durata
- ART. 2 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22/01/2004
- ART. 3 Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL dell'01/04/1999
- ART. 4 Utilizzo delle risorse per il finanziamento dell'indennità di comparto
- ART. 5 Utilizzo delle risorse per il finanziamento dell'indennità al personale educativo degli asili nido
- ART. 6 Utilizzo delle risorse destinate al pagamento delle indennità di rischio, turno, reperibilità.
- ART. 7 Turno scuole rinvio a contratto decentrato 2010
- ART. 8 Utilizzo delle risorse per il pagamento dell'indennità di disagio
- ART. 9 Utilizzo delle risorse per il pagamento dell'I.P.R.
- ART.10 Utilizzo delle risorse per il pagamento indennità di maneggio valori e diritti di notifica.
- ART.11 Utilizzo risorse per pagamento progetto per riorganizzazione – attivazione anno 2011 Corpo PM in convenzione con comune di Budrio (v.allegato 3)
- ART. 12 Riprogettazione sito Unione di Comuni Terre di Pianura
- Art. 13 STRALCIO ANNO 2012 – Istituti derivanti dal contratto collettivo nazionale a carattere continuativo



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ALLEGATI:

- 1) COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2011 PARTE STABILE E VARIABILE.
- 2) PREVENTIVO SPESA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2011-
- 3) PROGETTO PER RIORGANIZZAZIONE – ATTIVAZIONE ANNO 2011 CORPO PM IN CONVENZIONE CON COMUNE DI BUDRIO (Pre-intesa 2011)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto - anno 2011, che segue, ha decorrenza dal 01/01/2011, fino a nuovo contratto decentrato, confermando l'efficacia del contratto 2008 e successivi, in quanto compatibili. Si ricomprende inoltre il progetto per riorganizzazione/attivazione nell'anno 2011 del Comando Servizio Associato di Polizia municipale tra comune di Granarolo dell'Emilia e Budrio, come da pre-intesa concordata tra le parti e che si sottoscrive in allegato (all.3)

In caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni del presente Contratto prevalgono su questo ultimo.

Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004

Con effetto dal 31/12/2003 e a valere dall'anno 2004 tale fondo è composto da una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31 comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31 comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi in essere.

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del vigente CCNL, nonché della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:

- costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33);
- individuare le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35);
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno, reperibilità etc.);
- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all'art.15 del CCNL 1999 (disagio, rischio, maneggio valori etc.);
- identificare le risorse destinate ad erogare compensi per l'attivazione di nuovi servizi e/o l'accrescimento di quelli esistenti (art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999).

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, dall'anno 2004 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e dall'art. 4 commi 1 e 2 del CCNL del 9/5/2006, nonché con le eventuali integrazioni di cui all'art.8 del CCNL 11/4/2008, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1 dell'art. 8 citato.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, e successive modificazioni ed integrazioni,

**V. ALLEGATO 1) COSTITUZIONE FONDO 2011
PARTE STABILE + PARTE VARIABILE**

Le parti danno atto che l'ammontare delle risorse stabili è confermato sino ad eventuali future variazioni introdotte dai prossimi CCNL.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2011 € 182.110,43.
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2011 € 17.753,08

Utilizzo delle Risorse Stabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

**ART. 3 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI**

Si confermano le progressioni economiche riferibili al 31 dicembre 2010. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel presente articolo.

Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati

**ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI
COMPARTO**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2011 dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 è da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Non sono a carico del fondo le risorse destinate al personale a tempo determinato relative a posti non ricoperti all'01/01/2002.

Per l'anno 2011 l'ammontare dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è pari a € 37.311,08



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' AL
PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO.**

In base all'art. 31 comma 7 del CCNL del 14/09/2000, al personale educativo degli asili nido spetta, oltre l'indennità professionale di € 464,81 annue lorde, un'indennità di € 61,97 mensili lorde, per dieci mesi di anno scolastico, con decorrenza 31/12/1999 e pertanto con esclusione dei mesi di luglio e agosto. Tale indennità è riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, con liquidazione mensile. L'indennità di € 464,81 viene incrementata secondo la previsione dell'art. 6 del CCNL del 5/10/2001 (biennio economico) di € 340,86.

**ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI
RISCHIO, REPERIBILITA', TURNO**

Parte delle risorse stabili sono destinate per l'anno 2011 alla corresponsione ed al pagamento delle seguenti indennità: **RISCHIO, REPERIBILITA', TURNO**

RISCHIO

L'indennità di rischio compete al personale dipendente avente figure professionali con mansioni rientranti tra quelle previste dall'allegato B del D.P.R. n. 347/1983 e comunque viene corrisposta mensilmente nella misura e con le modalità di cui alla normativa contrattuale in vigore.

Tale indennità spetta al personale impegnato nelle mansioni di cui alla tabella B) del DPR 347/1983 ed è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);

Si individuano quali beneficiari della predetta indennità i seguenti profili professionali:

- operatori esterni cat. B1, B3, C1

REPERIBILITÀ POLIZIA MUNICIPALE:

A seguito di Unificazione del Comando di Polizia Municipale dei corpi di Granarolo dell'Emilia e Budrio, il servizio di reperibilità viene attuato a rotazione, su disposizione del Comandante, da 1 dipendente del servizio di polizia municipale, secondo le disposizioni del Comandante.

L'indennità viene liquidata nel mese successivo alla presentazione dei rendiconti complessivi relativi al personale interessato.

TURNO (ART. 22 C.C.N.L. 14/09/2000):

L'indennità di turno è liquidata con cadenza mensile al personale che svolge attività nei seguenti servizi articolati in turno:

- SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
- SERVIZIO SCUOLA MATERNA (personale educativo ed operatori scolastici)
- SERVIZIO ASILO NIDO (personale educativo ed operatori scolastici)
- CASA PROTETTA (limitatamente al personale TI dipendente dell'Ente)

**ART.7 ACCORDO PER IL TURNO SCUOLE-
RINVIO A CONTRATTO DECENTRATO PER IL 2010**

Al fine di definire criteri condivisi per la corresponsione dell'indennità di turno al personale educativo e scolastico, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 22 del CCNL 14/09/2000, si conferma il contenuto dell'accordo per il turno scuole di cui al contratto decentrato 2010, compatibilmente con la nuova organizzazione del servizio.

Al personale che effettua servizi in turni viene applicato il regime delle 35 ore, come definito nell'accordo

Via S. Donato, 199 - 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo) - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 C.F. 80008270375 P.I. 00701911208
www.comune.granarolo-dellemilvia.bo.it



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

stralcio di cui all'Accordo Decentrato 30/09/2001

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI DISAGIO

A fronte della definizione della riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico del servizio URP portato a compimento a fine anno 2010 (come da allegato 4 al contratto decentrato 2010) viene confermata l'erogazione di una indennità di disagio pari a 350 euro, su base annua, per il personale del servizio URP coinvolto nel processo di riorganizzazione.

Vengono confermate le indennità di disagio relative a particolari servizi svolti al di fuori del normale orario di apertura del servizio per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, su disposizione del responsabile del servizio, (quali ad esempio: consigli comunali serali o matrimoni di sabato pomeriggio o domenica) e quelle legate alle prestazioni di servizi resi in condizioni di emergenza (ad esempio in caso di servizi oltre gli orari normali per eventi nevosi) così come disciplinati dai contratti decentrati precedenti, anno 2008 e ss..

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL PAGAMENTO I.P.R.

Con decorrenza 01/01/2010, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera f del CCNL del 1/04/99, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 09/05/2006, viene definito un fondo per la corresponsione di Indennità per Particolari Responsabilità. Condizione per l'attribuzione delle i.p.r. è l'assegnazione di particolari responsabilità attraverso atto formale da parte del Responsabile di Area. La corresponsione dell'indennità è riferita al periodo di effettiva attribuzione delle responsabilità. Per l'anno 2011 la somma complessivamente erogata a titolo di I.P.R. non potrà in alcun modo superare 13.800 euro. Di seguito vengono riportati i criteri definiti per l'attribuzione di particolari responsabilità e i relativi importi in euro (massimi su base annua), differenziati per categoria:

FASCIA	Criteri per l'attribuzione di I.P.R..	Importi i.p.r. in € x Categoria		
		B	C	D
1.	- Responsabilità di gestione di servizio con attribuzione risorse di PEG			1800
2.	- Responsabilità di procedimenti complessi e/o responsabilità di firma di atti e/o pareri		1.200	1.300
3.	- Coordinatore Sq Esterna		650	
4.	- Responsabilità di procedimenti nel Corpo P.M. comando associato			850

6



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI E DIRITTI DI NOTIFICA

Vengono confermate le indennità previste dai precedenti contratti decentrati, nelle forme modalità e importi previsti, relativamente al maneggio valori e ai diritti di notifica.

ART.11 UTILIZZO RISORSE PER PROGETTO PER RIORGANIZZAZIONE – ATTIVAZIONE ANNO 2011 CORPO PM IN CONVENZIONE CON COMUNE DI BUDRIO

Il progetto è stato oggetto di elaborazione e studio a livello sovracomunale ed ha coinvolto congiuntamente gli addetti di Polizia Municipale dei comuni di Granarolo dell'Emilia e Budrio a seguito dell'attivazione dal 1/1/2011 di convenzione per il servizio e il Comando in forma associata.(v. Pre-intesa - allegato 3)

Art. 12 – RIPROGETTAZIONE SITO UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA

Il potenziamento dei servizi assegnati all'Unione di Comuni Terre di Pianura e la necessità dell'adeguamento del sito dell'Unione alle linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione, previsti dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26/11/2009 n. 8, in corso di emanazione nell'anno 2011, hanno reso necessario la sua riprogettazione e mantenimento degli standard fissati dalla normativa con personale interno.

Il personale coinvolto sarà individuato dal Direttore Generale dell'Unione che procederà con idonea relazione finale, attestante il raggiungimento degli obiettivi, ad autorizzare la liquidazione al personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti.

Importo massimo previsto Euro 2.500,00; le parti prendono atto che la presente spesa è interamente finanziata dall'Unione dei Comuni Terre di Pianura.

ART. 13 – STRALCIO ANNO 2012 – ISTITUTI DERIVANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE A CARATTERE CONTINUATIVO

Le Parti concordano, al fine di garantire continuità agli istituti contrattuali derivanti dal contratto collettivo nazionale e legati a organizzazioni di servizi che permangono anche nell'anno 2012, di dare continuità alle seguenti indennità secondo le modalità determinate per l'anno 2011 :

INDENNITA' DI RISCHIO, REPERIBILITA', TURNO, DISAGIO

La spesa presunta trova copertura nel costituendo fondo di produttività anno 2012; con riserva di rimodulazione di tali istituti nella fase di redazione della preintesa anno 2012 in corso di determinazione.

La complessiva definizione e utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012 viene, pertanto, operata in via provvisoria, in attesa della definizione del contratto decentrato complessivo, compatibilmente con le risorse di bilancio e con i limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di contenimento delle spese di personale

V. ALLEGATI

1. COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2011 - PARTE STABILE E VARIABILE
2. PREVENTIVO SPESA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2011



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

3. PROGETTO PER RIORGANIZZAZIONE - ATTIVAZIONE ANNO 2011 CORPO PM IN
CONVENZIONE CON COMUNE DI BUDRIO (Pre-intesa 2011)

Granarolo dell'Emilia, li 27/06/2012

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica:

Il Segretario Generale

RITA PETRUCCI

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali

PAOLO CARATI

DI PETTA STEFANO

La RSU:

MORENO GARUTI

DANIELA ORSINI

MASSIMO TESTI

CARLA BELLABARBA

POLI DANIELA



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ALL.1

COSTITUZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' 2011

PARTE STABILE

art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. a)	CCNL 6/7/95 art. 31 co 2 lett. A)	straordinario direttori d'area	7.168,42
	CCNL 6/7/95 art. 31 co 2 lett. B)	per disagio, pericolo, danno particolari pos. Di lavoro e responsabilità	
	CCNL 6/7/95 art. 31 co 2 lett. C)		
	CCNL 6/7/95 art. 31 co 2 lett. D)	fondo per la qualità	
	CCNL 6/7/95 art. 31 co 2 lett. E)	produttività collettiva	91.748,57
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. b)		risorse aggiuntive 1998	
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. c)		risparmi di gestione	
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. f)		risparmi art. 2 co 3 D.Lgs 29/93 (dirigenti)	
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. g)		led spettanti al 31/12/98	15.589,42
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. h)		risorse destinate all'indennità di L. 1.500.000	
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. j)		incremento 0,52% monte salari 97	7.693,00
		collegato all'incremento delle dotazioni organiche del personale in servizio	0,00
art. 15 co 5 CCNL 1/4/99		1,1% monte salari 99	23.585,08
art. 4 co 1 CCNL 5/10/2001		R.I.A. pers. cessato dal 1/1/2000	12.230,27
art. 4 co 2 CCNL 5/10/2001		incremento 1,12% monte salari 2001	24.095,67
art. 32 co 1 e 2 CCNL 22/1/2004		incremento 0,20% monte salari 2001(per alte prof.)	
art. 32 co 7 CCNL 22/1/2004			

TOTALE PARTE STABILE 182.110,43

PARTE VARIABILE

art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. d)	somme derivanti da
art. 15 co 1 CCNL 1/4/99 lett. e)	sponsorizzazioni economie trasformazione t.pieno in p.time (0,20%



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

art. 15 co 1 CCNL 1/4/99
lett. k)

1999)
risorse da specifiche
disposizioni di legge:

merloni
istat
messi notificatori

art. 15 co 1 CCNL 1/4/99
lett. m)
art. 15 co 2 CCNL 1/4/99

risparmio straordinario dal
1999 (3%)

1,2% monte salari 1997 17.753,08

TOTALE PARTE VARIABILE 17.753,08

TOTALE FONDO 2011 (STABILE + VARIABILE) 199.863,51



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ALL.2

PREVENTIVO SPESA FONDO DI PRODUTTIVITA' 2011
complessivi € 199.863,51


Progressioni orizzontali	84.843,04
Indennità di comparto	37.311,08
Indennità aggiuntiva educatrici ed insegnanti	5.186,49
Indennità educatrici asilo nido	3.853,65
Turno	34.317,60
Maggiorazioni	2.893,61
Rischio	2.038,60
Reperibilità	5.247,44
Disagio (come definito dall'art. 8)	2.372,00
Maneggio valori e diritti di notifica	1.400,00
IPR	13.800,00
Progetto PM	6.600,00
TOTALE SPESA	199.863,51

[Handwritten signatures and initials]

PREINTESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE BUDRIO E GRANAROLO DELL'EMILIA

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2010 il Comune di Budrio e il Comune di Granarolo dell'Emilia hanno sottoscritto una convenzione avente per oggetto la gestione associata del Corpo di Polizia Municipale;
- scopo della convenzione è di consentire :
 1. una gestione coordinata di tutti i servizi di Polizia Municipale ivi compresi quelli delle politiche per la sicurezza;
 2. una razionalizzazione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche;
 3. creazione di protocolli tendenti ad uniformare i comportamenti, le procedure e metodologie di intervento;
 4. per garantire il presidio del territorio con una presenza più coordinata, rispetto alla prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per la protezione civile.
 5. l'incremento della capacità di creare sinergie con le altre FF.OO. ed istituzioni preposte al controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e la lotta alla criminalità minore;
- la gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a. politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
 - b. la presenza costante su tutto il territorio del Servizio Associato per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - c. l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - d. il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
- il coordinamento dei servizi di P.M. al fine di risparmiare sia risorse di personale che di dotazione strumentale, avviene attraverso la costituzione di un Comando Unico e con l'individuazione dei luoghi specifici per tipologie simili di funzione/servizi
- è stata costituita la Polizia Municipale di Budrio e Granarolo dell'Emilia formata dagli operatori già appartenenti ai rispettivi Corpi di Polizia Municipale, ai sensi della Legge n. 65/1986, del D.Lgs 267/2000 e della Legge Regionale 24/2003.
- Il Comando Unico della Polizia Municipale di Budrio e Granarolo dell'Emilia è costituito una struttura di comando del Corpo costituita da un Comandante, quale responsabile della struttura, ed un Vice Comandante, quale coadiutore, individuati con le modalità previste dalla Convenzione;
- l'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 14 del Legge Regionale n. 24 del 04.12.03, in cui opera il Servizio corrisponde con i territori dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
- Vista la necessità di perseguire una sempre maggior armonizzazione di tutte le funzioni/servizi il Comando dovrà strutturare l'organizzazione puntando ad un accorpamento sia strutturale che funzionale, abbandonando logiche necessariamente superate di rigida divisione territoriale

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'Cu' and another that looks like 'PA'. On the far right, there is a signature that looks like 'Du'.

Dato atto che, oltre a quanto detto sopra, per una gestione coordinata dei servizi da svolgere si rende necessario procedere ad una omogeneizzazione delle modalità organizzative degli orari di lavoro, dei trattamenti economici e della gestione del personale;

Considerato che il personale della Polizia Municipale svolge la propria attività in un servizio articolato su più turni e che pertanto rientra tra i soggetti a cui applicare le disposizioni dell'art. 22 del CCNL del 01.04.1999 in materia di riduzione dell'orario di lavoro;

Visto che le disposizioni del succitato articolo vengono applicate in modo differenziato nei due comuni firmatari della convenzione mentre si rende necessario uniformarle per la necessaria attività di gestione del personale;

Ritenuto opportuno far svolgere al personale in servizio una prestazione oraria pari a 36 ore settimanali, contro le 35 disposte dall'art. 22 del CCNL del 01.04.1999, per ottenere una migliore e più agevole organizzazione del sia tempo lavoro che del tempo riposo;

Stabilito che:

- il dipendente pertanto presterà 1 ora di servizio in più alla settimana, che accumulerà fino al raggiungimento di 6 ore prestate in eccedenza ai fini del successivo recupero;
- una volta maturata una eccedenza di 6 ore dovrà recuperarla inderogabilmente entro i 60 gg naturali consecutivi successivi;
- che tale recupero potrà avvenire per giornate intere o per multipli di un'ora compatibilmente con le esigenze del servizio;
- che il Comandante potrà porre obbligatoriamente a riposo il dipendente per il rispetto di quanto indicato nei punti precedenti;

Dato atto che il servizio, ordinariamente articolato su due turni, si svolgerà di norma dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato, con inizio tra le 7 e le 8 del mattino e termine tra le 19 e le 20;

Dato atto che per esigenze particolari, aventi carattere di straordinarietà non continuità e ripetitività in giornate consecutive (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo eventi o manifestazioni), il Comandante potrà disporre servizi con termine tra le ore 20 e le ore 22 nel rispetto dei seguenti criteri:



- preavviso minimo di 2 (due) giorni naturali, salvo motivati casi di assoluta urgenza o di carattere eccezionale;
- equa rotazione di tutto il personale disponibile;

Stabilito che tali servizi non potranno in alcun modo configurarsi come un terzo turno.

Dato atto che nell'ambito dello svolgimento dei servizi così indicati i buoni pasto saranno erogati secondo le disposizioni del contratto nazionale e dai contratti decentrati secondo le tipologie di servizio assegnate.

I servizi indicati nella successiva tabella secondo turno seconda modalità (16-22) per la particolarità dell'orario di svolgimento del servizio, concorrono, sommati ai turni serali, all'eventuale raggiungimento del tetto massimo inderogabile procapite di servizi serali indicati successivamente;

Nella logica della maggior efficienza ed efficacia dei servizi svolti tenendo conto laddove è possibile delle disponibilità o richieste dei singoli dipendenti (anche già formalmente espressa), il



personale potrà essere funzionalmente assegnato a svolgere attività indifferentemente nei locali di una o dell' altra amministrazione (Distretti) anche con cadenza giornaliera.
Si da atto che tale assegnazione funzionale non modifica in alcun modo il rapporto giuridico tra il dipendente e la propria amministrazione.

Posto che ciascun dipendente deve prestare servizio presso il Distretto a cui è assegnato, con le modalità di cui al punto precedente, che il tempo di fine e inizio servizio non può eccedere i 10 minuti, che gli spostamenti effettuati in divisa con il mezzo di servizio sono da considerarsi attività di servizio nei limiti temporali espressi al punto precedente, si individua la possibilità, come condizione di maggior favore per il singolo dipendente, su autorizzazione del Comandante, di prendere servizio presso il Distretto più vicino al proprio domicilio.
Tale facoltà potrà essere concessa solo al personale adibito a mansioni funzioni servizi che per tipologia e cadenza non consentano una facile programmazione dei turni di servizio data la necessità di un' alta rotazione tra i due distretti di non facile programmazione settimanale.

Ritenuto opportuno sottolineare che il processo di integrazione e armonizzazione avviato ha l'obiettivo di consolidarsi sviluppando progressivamente modalità sempre più stringenti con riguardo alla possibilità sia di costituire un'unica sede di servizio sia di adeguare la dotazione di personale del servizio all'evoluzione delle esigenze di controllo e di vigilanza dei territori;


Dato atto che tali obiettivi saranno perseguiti dalle Amministrazioni nel pieno rispetto delle normative sul contenimento della spesa pubblica con particolare riguardo alla spesa di personale;

Tutto ciò premesso le parti sottoscrivono quanto segue

Nello spirito di quanto riportato in premessa sui contenuti e le finalità della convenzione sottoscritta in data 31 dicembre 2010, le amministrazioni firmatarie stabiliscono di attivare un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Tale progetto consisterà nello svolgimento di servizi in condizioni particolari con la finalità di prevenire comportamenti tendenti a violare le disposizioni del codice della strada.

Gli orari di inizio servizio saranno

	Inizio servizio	Fine servizio
Attività di progetto (servizio notturno)	Dalle 00.00 alle 1.00 (Solitamente alle 00.00)	Dalle 6.00 alle 7.00
1° turno (servizio diurno)	Dalle 6.00 alle 8.00 (Solitamente dalle 7.00 alle 8.00)	Dalle 12.00 alle 14.00
2° turno (servizio diurno)	Dalle 13.00 alle 14.00	Dalle 19.00 alle 20.00
2° turno (II° modalità servizio)	Dalle 14.00 alle 16.00 (Solitamente alle 16.00)	Dalle 20.00 alle 22.00



diurno)		
Attività di progetto (servizio serale)	Dalle 19.00 alle 21.00 (Solitamente dalle 19.00 alle 20.00)	Dalle 1.00 alle 3.00

I Sindaci dei comuni firmatari della convenzione definiranno, di comune accordo, gli indirizzi annuali sulla base dei quali il Comandante organizzerà i servizi di cui al punto precedente fissando obiettivi quali-quantitativi concreti, tangibili e verificabili considerando prioritariamente i seguenti indicatori:

- numero di ore di vigilanza sul territorio, con prestazioni anche notturne, al fine della tutela della sicurezza stradale;
- incremento del numero di controlli al fine di prevenire la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o comunque in grado di alterare le capacità di guida di veicoli o comunque di contrasto a fenomeni di degrado urbano;

Tutto il personale con qualifica di Polizia Municipale potrà essere chiamato ad effettuare un numero massimo annuo di servizi finalizzati allo sviluppo del suddetto progetto:

Servizi di progetto	Servizi in franchigia	Massimo dei servizi (compresa franchigia)
Servizio Notturno	0	2
Servizio Serale	2	12
Servizio Festivo	4	13




Nel caso in cui esigenze del servizio lo richiedano il Comandante potrà apportare variazioni al numero massimo di servizi, così come indicati nella tabella precedente, avendo cura di rispettare l'invarianza economica del progetto. Non potranno essere comunque superati i seguenti limiti per tipologia di servizio:

Servizi di progetto	Massimo inderogabile pro-capite
Servizio Notturno	8
Servizio Serale	20
Servizio Festivo	16

Nel caso di servizi che per particolarità dell'orario e della giornata festiva in cui si svolge, potrebbero essere inseriti contemporaneamente in due delle tre categorie sopraindicate, sarà conteggiato solo con riferimento al servizio superiore nell'ordine elencato alla tabella precedente.

Sarà cura del Comandante procedere alla programmazione di tali servizi, di norma mensilmente, in modo tale da garantire un'equa distribuzione dei servizi tra i vari addetti. I limiti indicati sopra potranno essere derogati su base volontaria oppure per cause di forza maggiore (calamità naturali, particolari situazioni di ordine pubblico, etc.).

Le parti, al fine di garantire la tutela degli addetti in termini di sicurezza e per garantire la massima operatività, convengono:


1. per i servizi serale le pattuglie saranno composte da 3 addetti;
2. per i servizi notturni da 4 addetti di cui un ufficiale di P.G.;
3. per i servizi diurni in giornata festiva da 2 addetti;
4. tra un servizio di progetto, così come elencati alla tabella precedente, ed un servizio diurno in giornata feriale ogni operatore coinvolto dovrà effettuare una pausa di riposo non inferiore a 11 ore per garantire il recupero psicofisico;

Con riferimento alle disposizioni di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3, le parti convengono che in caso di imprevedibile mancato raggiungimento dei numeri minimi di personale per turno di servizio (malattia, assenza improvvisa del personale comandato o simile...), verrà tentata la sostituzione del personale assente. Qualora la sostituzione non sia possibile, i turni di servizio potranno comunque essere svolti avendo cura di ricalibrare le tipologie di attività. Rimane ferma la possibilità per il Comandante di disporre, con ragionevole anticipo, che il servizio non venga effettuato qualora il personale non sia ancora entrato in servizio.

Gli enti firmatari della convenzione convengono inoltre di istituire un servizio di reperibilità sul territorio dei comuni interessati. Le modalità operative saranno definite dal Comandante nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro.


Le parti concordano di riconoscere per l'effettuazione dei servizi descritti sopra un budget annuo massimo, per ogni comune, fissato annualmente in rapporto al numero di dipendenti assegnati al servizio e ai citati numeri massimi di servizi previsti, da ripartirsi secondo i criteri definiti dal Comandante e comunicati per informazione alle rappresentanze sindacali:

Comune di Granarolo dell'Emilia	anno 2011 euro	6.000,00
Comune di Budrio	anno 2011 euro	9.600,00

Le parti prevedono inoltre di versare per ogni dipendente una somma pari a 1.200,00 euro da destinare esclusivamente a forme di previdenza integrativa. Tale importo si intende per dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'applicazione di una riduzione commisurata alla presenza in servizio relativamente al personale eventualmente in part-time. Per il personale a tempo determinato il versamento avverrà dopo il compimento di un anno di servizio prestato, con effetti economici decorrenti dalla data di inizio del servizio.

Tali importi saranno finanziati con parte dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi delle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs. 285/92 "Codice della strada", come segue:

- per il comune di Budrio:
 - quanto a euro 9.600,00 a carico del Fondo di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1/4/99 come risorse aggiuntive di cui al comma 5.
 - quanto a euro 10.800,00 da versare a titolo di previdenza integrativa saranno stanziati in apposito capitolo di bilancio.
- per il comune di Granarolo dell'Emilia, per l'anno 2011:
 - quanto a euro 2.000,00 a carico del Fondo di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1/4/99 come risorse aggiuntive di cui al comma 5.
 - quanto a euro 4.000,00 a carico del Fondo di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1/4/99 come risorse di cui al comma 2. Per l'anno 2011 in considerazione del fatto che si è appena avviata la discussione sul CCDI, qualora le risorse di cui al comma 2 dell'art.15 del CCNL del 1.4.99 non fossero sufficienti a garantire la copertura dell'intera somma, l'Amministrazione si impegna a integrare di un importo pari alla suddetta differenza, maggiorata del 20%, la somma indicata al punto successivo.



- quanto a euro 7.200,00 da versare a titolo di previdenza integrativa saranno stanziati in apposito capitolo di bilancio.
- Per gli anni successivi le parti si danno reciprocamente atto di verificare le condizioni con riferimento alle normative allora vigenti, altrimenti il presente avrà valore.

Le parti, condividendo l'obiettivo di uno sviluppo sempre maggiore di forme associate di gestione dei servizi, concordano sulla necessità di una progressiva e rapida integrazione funzionale dei servizi dei comuni firmatari e sulla necessaria equiparazione dei trattamenti economico-giuridici dei dipendenti.

Le somme indicate nel presente accordo e stanziare dagli enti firmatari, trattandosi di retribuzione accessoria, potranno essere liquidate solamente a seguito della certificazione da parte del Responsabile incaricato del rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale. A seguito dell'avvenuta certificazione il Comandante predisporrà una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati e, con riferimento ai criteri sopra elencati, distribuirà le somme tra i dipendenti coinvolti.

Dato atto del carattere di novità che riveste la nuova organizzazione disciplinata dalla convenzione avente per oggetto la gestione associata della Polizia Municipale sottoscritta in data 31 dicembre 2010 tra il Comune di Budrio e il Comune di Granarolo dell'Emilia, il presente accordo ha validità fino al 31/12/2011, fatta eccezione per la parte inerente la previdenza integrativa di entrambi i comuni, che, in assenza di ulteriori accordi viene automaticamente rinnovata al 01 gennaio degli anni successivi per l'impegno economico pari a 1200,00 euro per agente maggiorato dell'aumento IPCA.

Gli effetti normativi ed economici del presente accordo hanno decorrenza a far data dal 01/01/2011 ed i servizi di progetto già espletati saranno considerati ai fini del conteggio dei tetti massimi.

Le parti si impegnano a riconvocarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per una verifica degli effetti prodotti e, comunque, in tempo utile prima della scadenza della sua efficacia.

Il presente accordo sostituisce tutti gli accordi di secondo livello in materia precedentemente sottoscritti.

DEL. DI PARTE PUBBLICA

[Handwritten signatures of public representatives]

DEL. DI PARTE SINDACALE

[Handwritten signatures of syndicate representatives]
 U.L.L. F.P. *[Signature]*
 S.U.L.P.M. *[Signature]*
 S.U.L.P.M. *[Signature]*
 S.U.L.P.M. *[Signature]*

[Additional handwritten signatures and initials]